

« Ogni Corte o tribunale avrà un numero d'uscieri proporzionato alle esigenze del servizio. »

E qui, come vede, l'articolo 1 non si riferisce alla tabella.

L'articolo 2 dice:

« Gli uscieri della Corte di cassazione e delle Corti d'appello godranno rispettivamente degli stipendi stabiliti nella tabella annessa alla presente legge. »

Vede dunque che lo scopo della tabella è unicamente quello di stabilire lo stipendio degli uscieri, non già di determinarne il numero.

Risponderò ora alla osservazione che anticipatamente egli faceva, quella cioè che sarebbe in facoltà del Governo di aumentare gli stipendi, perchè, crescendo il numero degli uscieri, crescerebbe la somma degli stipendi a carico dello Stato. A ciò rispondo primieramente che altro è il nominare un usciere con stipendio, altro è il nominare un usciere senza concedergli altro che i diritti che gli vengono assegnati dalla tariffa. Dico in secondo luogo che, dovendosi in ogni anno presentare al Parlamento la tabella degli impiegati, se la Camera non crederà che l'usciera nominato con decreto reale debba conservarsi in ufficio, non avrà che a respingere lo stanziamento proposto per la maggior somma di stipendi.

Vede dunque che nel dare tale facoltà al Governo la Camera non si spoglierebbe del diritto che ha di ammettere o non ammettere una spesa. Ma, lo ripeto, sarà questa una questione che verrà in campo quando saremo alla discussione degli articoli, ed io non ho alcuna difficoltà a che si discuta immediatamente l'articolo 7.

**AGNÈS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato De Viry.

**DE VIRY.** Puisque monsieur le ministre de la justice réclame que le tableau joint à la loi n'est que démonstratif et qu'il n'a point été fait pour la fixation du personnel des huissiers, mais uniquement pour déterminer leurs appointements, je dirais alors que même la proportion qui y est maintenue n'est pas équitable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le démontrerez plus tard, avec les appointements que l'on veut fixer on va créer une classe d'employés sans leur donner de quoi vivre, et d'un autre côté on réduit le nombre de ces employés en quelques endroits au-dessous des exigences du service, et c'est ce qu'il faut éviter.

Quant à moi, je suis convaincu qu'une fois que la Chambre aura approuvé ce tableau des appointements, elle se croira liée et pour le nombre du personnel et pour le chiffre même de l'appointement; or je veux prévenir un tel résultat.

Il serait plus simple, à mon avis, de supprimer ce tableau pour le moment et de ne le rétablir que quand tout le projet aura été discuté en y portant un chiffre convenable pour mettre chaque huissier à l'abri du besoin; car, si les appointements sont fixés à l'avance, ils resteront tels qu'ils sont; cela ne peut être douteux.

C'est sur ce point que je veux porter la discussion, car je crois qu'il serait plus convenable de laisser au Gouvernement le droit chaque année d'augmenter dans le budget les appointements des huissiers, jusqu'à ce que la magistrature soit organisée définitivement; autrement il pourrait y avoir un grave préjudice au cours ordinaire de la justice.

**MICHELINI G. B.** Se il primo alinea di questo primo articolo non si riferisce alla tabella, vi si riferisce il secondo alinea. È vero, come avvertiva l'onorevole ministro, che non vi si riferisce che quanto agli stipendi; ma potrebbesi ad ogni modo dubitare che si riferisse anche quanto al numero degli uscieri. Laonde, per togliere ogni equivoco, ogni dubbio d'interpretazione, io propongo che in questo articolo non si faccia

parola della tabella, ma si stabiliscano gli stipendi nel testo stesso della legge, cosa tanto più facile in quanto che non vi sono che due specie di stipendi, cioè di mille e di quattrocento lire.

Proporrò il mio emendamento quando verrà la discussione di questo articolo.

**AGNÈS.** Quantunque io mi riservassi a parlare in occasione della discussione degli articoli, siccome però si è messa in campo la questione dello stipendio degli uscieri, credo mio debito l'avvertire come sia d'uopo fare una distinzione tra i medesimi, perchè vi sono gli uscieri specialmente addetti al servizio delle udienze, e quelli operanti, diremo così, e che sono distinti in Francia sotto il diverso nome di uscieri *audienciers*, e di uscieri *exploitants*. Il Governo determinerà per caduna Corte e tribunale il numero degli uscieri tanto di una specie come dell'altra; ve ne saranno di quelli specialmente applicati al servizio delle udienze ed altri no.

A me pare giusto che gli uscieri, i quali sono addetti al servizio delle udienze, vengano ad avere qualche stipendio, essi sono occupati quasi tutto il giorno, e mentre gli altri guadagnano molto, essi invece guadagnano pochissimo. Sotto il cessato Governo francese vi erano degli uscieri presso il tribunale o le giudicature di Torino che guadagnavano moltissimo, perfino 12 mila lire all'anno; in un cantone di giustizia di pace l'usciera, che era appunto il padre di quel giudice di pace, guadagnava assai più del giudice stesso. Vi sono tante anomalie di questo genere; bisogna adunque determinare una differenza fra questi uscieri. Sotto il Governo francese, perchè vi fosse un po' di parificazione, si era stabilita una cassa, nella quale gli uscieri *exploitants* dovevano versare i due quinti di quello che guadagnavano, e l'ammontare si ripartiva poi fra gli altri.

Ad ogni modo mi pare che, come ha detto benissimo l'onorevole guardasigilli, il primo articolo della legge determinerà il numero degli uscieri necessari pel servizio di ogni Corte, e poi gli stipendi si fisseranno soltanto per quelli che sono addetti al servizio delle udienze. A questo proposito reputo che sarebbe molto opportuno che vi fosse in caduna Corte un usciere per classe, ed uno per soprappiù; e qui citerò anche l'esempio del magistrato d'Appello di Torino. Questa Corte ha un certo numero di uscieri che prendono stipendio, e ne ha pure dei soprannumerari, i quali fanno lo stesso servizio. Dunque, a mio avviso, si può ammettere la proposizione del signor ministro, cioè che si determini il numero necessario, e che poi lo stipendio sia corrisposto a quel dato numero di uscieri che verrà da caduna Corte determinato.

**RATTAZZI,** ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Si potrebbe passare all'articolo 7.

**PRESIDENTE.** Non essendovi opposizione si passerà alla discussione degli articoli del progetto di legge.

Incomincerò dall'articolo 7 di cui darò lettura...

**NATTANA,** relatore. La Commissione sarebbe indifferente, sia che si prenda a discutere l'articolo 7, o che si discuta il primo; però, qualunque prenda a discutersi, è certo sempre che si deve prima fissare il numero degli uscieri; indi, se convenga o no la concorrenza, sarà oggetto di altra questione.

Quando poi si venisse alla discussione dell'articolo primo si potrebbe accogliere il concetto dell'onorevole Michelini, acciocchè la somma portata nella tabella non sia restrittiva al numero, ma a ciascheduno degli uscieri; dimodochè si esprima il concetto che a caduno degli uscieri della Corte di cassazione s'intenda fissato lo stipendio di lire 1000, ed a quelli d'Appello di lire 400 per ognuno; ma resta, non ostante l'in-